

**Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime comunitario applicabile in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise ai prodotti di rifornimento delle navi, degli aeromobili e dei treni internazionali**

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 23 gennaio 1980)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (\*) — contiene all'articolo 15 disposizioni intese ad esentare, a determinate condizioni, le cessioni di beni che vengano imbarcati, a titolo di rifornimento, su navi adibite al traffico marittimo ed aeromobili adibiti al traffico internazionale;

considerando che, malgrado l'assenza nella succitata direttiva di disposizioni specifiche per l'esenzione all'importazione dei prodotti di rifornimento presenti a bordo delle navi adibite al traffico marittimo e degli aeromobili adibiti al traffico internazionale, gli Stati membri potevano concedere tale esenzione basandosi su disposizioni a carattere generale di detta direttiva;

considerando che tale osservazione è valida anche per quel che riguarda il rifornimento delle navi adibite alla navigazione fluviale internazionale e dei treni internazionali;

considerando, tuttavia, che le disposizioni generali di cui sopra sono inadeguate alle esigenze delle operazioni in questione; che la loro applicazione a dette operazioni richiede del resto un'interpretazione della succitata direttiva; che ciò può condurre all'applicazione di disposizioni divergenti a seconda degli Stati membri e che tali divergenze potrebbero falsare le condizioni di concorrenza all'interno della Comunità;

considerando che è pertanto opportuno applicare ai prodotti di rifornimento un regime comunitario specifico, in materia di imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione, in tutte le sue disposizioni, dovrà ini-

ziare entro il termine di scadenza del periodo transitorio previsto nella succitata direttiva per l'adeguamento progressivo delle legislazioni nazionali;

considerando che, essendo molto simili i problemi sorgenti per l'imposta sul valore aggiunto e le accise, allo scopo di semplificare la normativa fiscale applicabile alla medesima operazione, è opportuno adottare un regime unico per il complesso di tali imposte; che detto regime fiscale unico deve approssimarsi per quanto possibile alle disposizioni comunitarie fissate per i dazi doganali,

HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

**Generalità**

*Articolo 1*

1. La presente direttiva determina il regime comunitario applicabile in materia di imposta sul valore aggiunto e di accise ai prodotti destinati al consumo a bordo delle navi, degli aeromobili e dei treni internazionali, in appresso denominati «prodotti di rifornimento».

2. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si intendono per:

a) prodotti di rifornimento: le provviste di bordo, i combustibili, carburanti, lubrificanti ed altri oli per uso tecnico, nonché le forniture di bordo.

Sono considerati:

— provviste di bordo: i prodotti destinati unicamente al consumo a bordo da parte dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri;

— combustibili, carburanti, lubrificanti ed altri oli per uso tecnico: i prodotti destinati all'alimentazione degli organi di propulsione ed al funzionamento delle altre macchine ed apparecchiature di bordo;

— forniture di bordo: i generi di consumo per uso domestico nonché i generi di consumo utilizzati per la conservazione, il trattamento o la preparazione a bordo delle merci trasportate o

(\*) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

- destinati all'alimentazione degli animali trasportati;
- b) navi: le imbarcazioni di cui alle voci n. 89.01, n. 89.02 ed alla sottovoce 89.03 A della tariffa doganale comune;
- c) imbarcazioni da diporto o aeromobili ad uso privato: le navi o gli aeromobili impiegati dal proprietario o dalla persona fisica o giuridica che ne dispone, in noleggio o ad ogni altro titolo, per fini che non siano commerciali e che, in particolare, non siano adibiti al trasporto di passeggeri contro pagamento, premio o altra ricompensa materiale, nonché al trasporto industriale e commerciale di merci a pagamento o gratuitamente;
- d) porti: tanto le installazioni portuali propriamente dette quanto le rade o altri punti di attracco autorizzati dalle autorità competenti;
- e) aeromobili: le aerodine (compresi gli elicotteri) che funzionano mediante una macchina propulsiva;
- f) navigazione marittima internazionale: la navigazione, con attraversamento delle acque marittime, effettuata da navi in partenza da uno Stato membro e dirette verso un altro Stato membro o un paese terzo, o viceversa, nonché quella effettuata fra il territorio europeo della Francia e i dipartimenti francesi d'oltremare o fra la Repubblica federale di Germania e l'isola di Helgoland, o fra la Danimarca e la Groenlandia, o viceversa, è assimilata alla navigazione marittima internazionale quella effettuata da navi destinate alla navigazione d'altura e impiegate in un'attività commerciale, industriale o di pesca, ad eccezione del trasporto, quando la navigazione senza scalo superi le 48 ore;
- g) navigazione fluviale internazionale: la navigazione effettuata da navi su laghi, fiumi e canali con partenza da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro o di un paese terzo o viceversa, nonché quella effettuata all'interno del territorio doganale della Comunità sui seguenti corsi d'acqua:
- il Reno ed i suoi affluenti nonché gli altri corsi d'acqua di cui all'articolo 2 della convenzione riveduta di Mannheim del 17 ottobre 1868, relativa alla navigazione sulle acque del Reno;
  - la Schelda fino ad Anversa e il canale di Terneuzen fino a Gand,
  - la Mosella dalla confluenza con il Reno fino a Metz;
- in appresso denominati «corsi d'acqua internazionali»;
- h) navigazione aerea internazionale: la navigazione effettuata con aeromobili in partenza da uno Stato membro e diretti verso un altro Stato membro o un paese terzo o viceversa, nonché quella effettuata tra il territorio europeo della Francia e i dipartimenti francesi d'oltremare, o fra la Repubblica federale di Germania e l'isola di Helgoland o fra la Danimarca e la Groenlandia, o viceversa;
- i) treni internazionali: i treni che effettuano un percorso il cui punto di partenza si trova nella Comunità mentre il punto di arrivo è in un paese terzo o viceversa; nonché quelli che collegano due Stati membri direttamente o attraverso un paese terzo;
- j) accise: tutte le imposte diverse dalle imposte sulla cifra d'affari che colpiscono la produzione o il consumo dei beni.

3. Sono assimilati ai prodotti destinati al consumo a bordo, i combustibili, carburanti, lubrificanti ed altri oli per uso tecnico, destinati:

- ad essere impiegati dagli aeromobili che si trovano a bordo di navi destinate a navigazione internazionale per le necessità delle missioni di tali navi;
- al rifornimento in volo di aeromobili in navigazione aerea internazionale.

## CAPO II

### Esenzioni all'importazione

#### Articolo 2

Gli Stati membri non applicano né IVA né accise all'atto dell'importazione dei prodotti di rifornimento che si trovano:

1. a bordo delle navi in navigazione marittima internazionale che entrano nelle acque territoriali per raggiungere un porto situato nel loro territorio, fino all'arrivo nel porto stesso;
2. a bordo delle navi in navigazione fluviale internazionale che entrano nel loro territorio:
  - a) per tutta la durata della navigazione, se questa si effettua esclusivamente su corsi d'acqua internazionali,
  - b) fino al porto di destinazione finale situato nelle acque interne di uno Stato membro, negli altri casi;
3. a bordo degli aeromobili in navigazione aerea internazionale che si recano in un aeroporto situato sul loro territorio, fino all'arrivo nell'aeroporto stesso.

*Articolo 3*

Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise i prodotti di rifornimento consumati a bordo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 2:

1. fino all'arrivo alle destinazioni previste dall'articolo 2;
2. durante il percorso tra gli scali situati sul loro territorio, purché:
  - a) tali scali facciano parte del normale itinerario fino al luogo di destinazione finale;
  - b) non siano imbarcati passeggeri o carico ad uno di tali scali per essere sbarcati all'altro.

Tuttavia, nel caso in cui siano imbarcati passeggeri o carico ad uno scalo per essere sbarcati all'altro, sono esentati i carburanti che si trovano a bordo dei mezzi di trasporto e contenuti nei normali serbatoi;

3. per tutta la durata della permanenza in un porto, in un bacino di riparazione o in un aeroporto, purché tale permanenza non ecceda il periodo normalmente necessario alla realizzazione degli obiettivi per i quali detti mezzi di trasporto effettuano la navigazione internazionale intrapresa.

*Articolo 4*

Sono esclusi dal beneficio delle disposizioni dell'articolo 3:

- a) le provviste di bordo che si trovano:
  - su navi nel periodo in cui sono in disarmo o vengono utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali esse effettuano normalmente la navigazione marittima internazionale,
  - su navi utilizzate come abitazioni galleggianti o come ristoranti, alberghi o case da gioco galleggianti, o per scopi simili, per tutta la durata della loro permanenza in un porto o nelle acque territoriali o interne di uno Stato membro;
  - su imbarcazioni da diporto durante tutta la loro permanenza in un porto o nelle acque territoriali o interne di uno Stato membro, quando le provviste non siano state acquistate nel paese di rifornimento alle condizioni generali fiscali del mercato interno di tale paese;
  - su navi adibite a servizi amministrativi e su navi militari battenti bandiera di uno Stato membro,

per tutta la durata della loro permanenza in un porto, nelle acque territoriali e/o interne di tale Stato;

- su navi da pesca, eccettuate quelle che effettuano la pesca d'altura, immatricolate in uno Stato membro per tutto il periodo della loro permanenza nelle acque territoriali di tale Stato;
- su navi in navigazione fluviale internazionale nel territorio doganale della Comunità, quando le provviste non siano state acquistate nel paese di rifornimento alle condizioni generali fiscali del mercato interno di tale paese;
- b) i combustibili e i carburanti diversi da quelli contenuti nei serbatoi di capacità normale collegati direttamente agli organi di propulsione e ad altre macchine ed apparecchiature di bordo da alimentare.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sospendono la riscossione dell'IVA e delle accise nel caso di importazione dei prodotti di rifornimento che si trovano a bordo dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 2 al momento dell'arrivo a destinazione purché tali prodotti siano:

- a) mantenuti a bordo sotto controllo doganale o fiscale;
- b) trasferiti, sotto il controllo e con l'autorizzazione delle autorità competenti, su altri mezzi di trasporto che si trovino nello stesso luogo e destinati ad un traffico internazionale che conferisca il diritto all'esenzione di cui agli articoli 6 e 7;
- c) posti sotto uno dei regimi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), o all'articolo 16, paragrafo 1-A, della direttiva del Consiglio.

## CAPO III

**Esenzioni all'esportazione***Articolo 6*

Gli Stati membri esentano dall'IVA e dalle accise la cessione di prodotti di rifornimento imbarcati su:

1. navi che effettuano una navigazione marittima internazionale;
2. navi che effettuano una navigazione fluviale internazionale, escluse le provviste di bordo che sono state consumate nell'ambito del territorio doganale della Comunità;

3. aeromobili che effettuano una navigazione aerea internazionale.

L'esenzione di cui al comma precedente è accordata anche alla cessione di prodotti di rifornimento imbarcati sui suddetti mezzi di trasporto durante la permanenza o in occasione di uno scalo in uno Stato membro alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 3.

#### Articolo 7

1. Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano alle cessioni di prodotti di rifornimento, ad esclusione delle provviste di bordo, imbarcati su:

- navi destinate alla pesca costiera,
- imbarcazioni di salvataggio e di assistenza in mare,

anche se la loro navigazione si effettua senza attraversamento delle acque extraterritoriali.

Tuttavia, sono esentate le provviste imbarcate su imbarcazioni di salvataggio e di assistenza in mare, quando la durata della loro navigazione senza scalo superi le 48 ore.

2. Le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano alle cessioni di prodotti di rifornimento imbarcati su:

- a) imbarcazioni da diporto,
- b) navi da pesca in acque dolci,
- c) aeromobili ad uso privato.

#### CAPO IV

##### Rifornimento dei treni internazionali

#### Articolo 8

1. Gli Stati membri non applicano né IVA né accise all'atto dell'importazione dei prodotti di rifornimento che si trovano a bordo dei treni internazionali quando le seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) le provviste a bordo:
  - non superano le quantità normalmente necessarie ai bisogni dei viaggiatori durante il viaggio di andata e ritorno;
  - sono state acquistate nel paese di rifornimento alle condizioni generali fiscali del mercato interno di detto paese;
- b) i combustibili ed i carburanti sono contenuti in serbatoi di normale capacità collegati direttamente alle apparecchiature da alimentare.

2. Sono esclusi dall'esenzione:

- a) le bevande alcoliche e gli altri prodotti contenenti alcol, ad eccezione della birra, dei vini tranquilli e dei vini spumanti;
- b) i tabacchi e i prodotti del tabacco.

3. I prodotti di rifornimento che si trovano a bordo dei treni internazionali al momento del loro arrivo alla stazione di destinazione possono essere:

- mantenuti a bordo sotto controllo doganale o fiscale;
- ovvero trasbordati, sotto controllo e con l'autorizzazione delle autorità competenti, su altri treni internazionali presenti nella medesima stazione.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando i prodotti di rifornimento sono destinati ad essere consumati nel territorio doganale della Comunità, possono essere caricati sui treni internazionali in partenza soltanto prodotti acquistati alle condizioni generali fiscali del mercato interno del paese di rifornimento.

#### CAPO V

##### Disposizioni varie

#### Articolo 9

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad evitare frodi ed abusi.

A tale scopo, gli Stati membri possono:

- 1. in deroga alle disposizioni degli articoli 3 e 8,
  - sigillare le quantità di prodotti di rifornimento eccedenti quelle necessarie al buon funzionamento dei mezzi di trasporto e alla soddisfazione dei bisogni normali dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri;
- 2. in deroga alle disposizioni dell'articolo 6,
  - non autorizzare l'imbarco in esenzione di provviste quando le condizioni del viaggio da effettuare con il mezzo di trasporto non giustificano il consumo delle provviste;
  - determinare le quantità di prodotti di rifornimento da imbarcare e non autorizzare il carico a bordo di prodotti che eccedano quelli necessari alla navigazione internazionale tenuto conto:

- a) del modo di trasporto, della natura e della durata presunta del viaggio;
- b) del numero di membri di equipaggio e di passeggeri;
- c) dei prodotti di rifornimento che già si trovano a bordo dei mezzi di trasporto.

#### *Articolo 10*

Le norme della presente direttiva non ostano all'applicazione:

- a) delle misure convenzionali più restrittive vigenti negli Stati membri in materia di reciprocità di trattamento fra tali Stati e paesi terzi;
- b) delle misure particolari previste, nel quadro di convenzioni internazionali, nei confronti delle forze armate di paesi terzi di stanza o in transito sul territorio degli Stati membri;
- c) degli accordi particolari, conclusi dagli Stati membri, che autorizzano gli aeromobili di paesi terzi o di altri Stati membri ad effettuare trasporti di carichi o di passeggeri fra due punti del loro territorio;
- d) delle convenzioni concluse tra uno Stato membro ed un paese terzo o un organismo internazionale

che contengano disposizioni non conformi alla presente direttiva.

#### CAPO VI

#### **Disposizioni finali**

#### *Articolo 11*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1981 e ne informano la Commissione. Tuttavia, gli Stati membri che si sono avvalsi delle facoltà di cui all'articolo 28 della direttiva 77/388/CEE, possono mantenere le disposizioni nazionali rientranti nel campo d'applicazione della presente direttiva sino al 1° gennaio 1983.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle successive disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### *Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.